SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1964

(19ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica all'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, relativo alla composizione della Commissione consultiva in materia di revisione prezzi » **(552)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 296. 298
GAIANI 298
GIANCANE 298
RESTAGNO, *relatore* 297

« Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » **(606)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 293, 295, 296
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 295
GENCO 295, 296

La seduta è aperta alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Crollalanza, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferroni, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro, Vergani e Vidali.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Battista.

GUANTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di

appalti di opere pubbliche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli senatori che, nella seduta del 4 giugno, la votazione finale del disegno di legge fu rinviata allo scopo di acquisire il parere della Commissione di giustizia, per la trasmissione del quale non erano ancora trascorsi i termini regolamentari.

Do pertanto ora lettura del parere della 2ª Commissione, oggi pervenuto:

« Quanto agli scopi, si rileva che il disegno di legge si propone il fine di ovviare al notevole disagio, conseguente all'aumento dei costi, in materia di pubblici appalti; disagio da cui deriva che, tra l'altro, da qualche tempo le gare sono disertate dagli imprenditori.

Si vuole raggiungere con esso il dichiarato risultato di porre in grado la pubblica Amministrazione di realizzare, nei tempi e nei modi previsti, il complesso delle opere programmate, ponendo le imprese appaltatrici di opere pubbliche nella condizione di poter beneficiare concretamente e tempestivamente della disciplina revisionale e della relativa concessione di acconti.

Il disegno di legge introduce effettivamente un diverso e più snello sistema di conteggio riducendo alla manodopera e ad altri pochi essenziali elementi di costo (scelti tra i materiali, i trasporti e i noli) l'indagine ed il calcolo delle variazioni di costo, alle quali consegue la determinazione del compenso revisionale.

Per quanto attiene più propriamente all'esame di questa Commissione, si osserva:

l'articolo 3 di questo disegno di legge provvede per la revisione e per gli acconti relativi a tutti i contratti di pubblico appalto anteriori all'entrata in vigore del provvedimento stesso;

l'articolo 4 pone dei limiti a detta revisione per i contratti di pubblico appalto anteriori alla legge 23 ottobre 1963 (limiti per alcuni enti, di alea in misura diversa a seconda di determinati periodi).

Parrebbe che questi limiti si riferiscano quindi agli appalti anteriori alla legge 23 ottobre 1963 e non a quelli sorti nel periodo intercorrente tra il 23 ottobre 1963 e la data di entrata in vigore di questo provvedimento, per i quali varrebbe la regola generale dettata dall'articolo 3 (senza limiti).

Se questo è il pensiero del legislatore, nulla da osservare. Ma se, conformemente a quanto si potrebbe dedurre dalla lettera *c*) dell'articolo 4, si volesse che i limiti comprendano inequivocabilmente tutto il periodo anteriore all'entrata in vigore del provvedimento in esame, le disposizioni dell'articolo 4 dovrebbero essere inserite come norme dirette e proprie, anzichè in veste sostitutiva dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963 (che, conseguentemente, andrebbe abrogato e non sostituito).

Analogamente, in tal caso, l'articolo 5 dovrebbe far riferimento all'articolo 4 di questo provvedimento (se come sopra rettificato) e non all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963.

Sempre relativamente all'articolo 5 si osserva poi che la dizione: " ...le istanze di revisione debbono essere presentate a pena di decadenza... entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, nell'ipotesi prevista sotto la lettera *c*) ", potrebbe dar luogo a decadenze già verificatesi.

Infine: sempre nell'articolo 4, come nell'articolo 3, si parla di *facoltà*, laddove si dovrebbe parlare almeno di *dovere* di revisione quando si è fuori della misura dell'alea. Anche per gli scopi che si prefigge la legge, in analogia alle espressioni usate nell'articolo 1, si potrebbe escludere l'uno e l'altro termine ed usare dizioni più rassicuranti per gli imprenditori, quali ad esempio: " L'Amministrazione procede alla revisione... nel limiti seguenti " (articolo 4); " la misura degli acconti, concessa, sia in corso... è regolata dalle norme seguenti " (articolo 3).

Null'altro da osservare per quanto di stretta competenza di questa Commissione ».

Le osservazioni testè lette, a mio avviso, hanno carattere puramente formale e, comunque, ritengo che di esse si potrà tener conto in sede di emanazione delle norme di attuazione della legge, alla stregua delle altre osservazioni avanzate da più parti nel corso della precedente seduta, nonchè dal-

la Commissione finanze e tesoro nel suo parere.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Prima di giungere al voto finale su questo disegno di legge sento il dovere di ringraziare la 7ª Commissione per la discussione ampia che ha dedicato al provvedimento e per le osservazioni, in molti casi giustificate e pertinenti, che alcuni onorevoli senatori hanno avanzato.

Desidero altresì comunicare alla Commissione che il Ministro dei lavori pubblici ha deciso di invitare il senatore Zannier, relatore del disegno di legge, il quale con tanta attenzione ha studiato il provvedimento, a far parte della Commissione che provvederà all'elaborazione delle norme di attuazione della legge.

P R E S I D E N T E . Credo di interpretare il pensiero degli onorevoli Commissari ringraziando il ministro Pieraccini per l'invito rivolto al senatore Zannier, invito che sarà certamente utile ai fini dell'esatta e fruttuosa applicazione di queste norme.

G E N C O . Desidero prendere la parola, onorevole Presidente, per dichiarazione di voto; desidero infatti ribadire ancora una volta, dopo averlo già fatto nel corso della precedente seduta, i motivi che mi inducono ad esprimere un voto contrario a questo provvedimento.

La mia opposizione parte dal presupposto che da parte del Ministero dei lavori pubblici e della 7ª Commissione, a soli sette mesi di distanza dall'approvazione della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, non sia serio proporre ed approvare un provvedimento che emenda le disposizioni della legge n. 1481 dando con questo la conferma, ove ve ne fosse bisogno, che tale legge si è dimostrata, mi si permetta il termine, del tutto frustranea e che non è servita a nulla.

Mi ha fatto piacere constatare che una parte delle osservazioni da me avanzate siano condivise anche dalla Commissione di giustizia, della quale ci è stato ora letto il parere.

Per quanto riguarda l'articolo 5, infatti, ritengo anche io che non sia possibile costringere gli aventi diritto a presentare le istanze di revisione, entro i termini che l'articolo stesso indica sotto pena di decadenza, in quanto se effettivamente si verificano aumenti nei prezzi dei lavori la revisione dovrebbe essere automatica per tutti, per evitare di creare ingiustizie. Dico questo tenendo conto che una delle cattive abitudini degli italiani è quella di lasciar trascorrere il tempo senza rendersi conto che ci sono delle date di scadenza, oltre le quali non si può andare. Per queste considerazioni ritengo che l'articolo 5, nel quale appunto si parla delle « istanze di revisione », sia mal formulato.

Ho già fatto presente nella precedente seduta che sono contrario al sistema della squadra-tipo che il Ministero dei lavori pubblici intende istituire per l'accertamento delle variazioni di cui all'articolo 4 e delle percentuali di incidenza della manodopera distintamente per le principali categorie di lavori, in quanto ritengo che tale sistema non faccia altro che creare complicazioni dando sempre luogo a remore e ritardi.

L'Amministrazione dei lavori pubblici non dispone dei mezzi necessari per procedere a tutte le revisioni di cui all'articolo 4 con una certa rapidità; non ha i mezzi, ripeto, e non ha neanche il personale. Del resto, anche se il personale vi fosse, penso che non sarebbe molto soddisfatto di procedere a questo lavoro che non è nè facile nè agevole.

Dopo quanto detto, io non posso che insistere ancora sulla fondatezza delle proposte da me avanzate che tuttavia, a quanto ho capito, rimarranno lettera morta; a me rimane però la soddisfazione di sentirmi a posto con la mia coscienza.

Sono infatti convinto che anche se il Ministero dei lavori pubblici avrà la possibilità di accertare, caso per caso, categoria di lavoro per categoria di lavoro, le percentuali di aumento dei prezzi al fine di determinare delle medie da applicare su scala nazionale, e anche se in qualche caso queste medie potranno essere applicate utilmente, le imprese, nella grande maggioranza, non

trarranno alcun beneficio da tutto questo. Infatti, un'impresa che ha un'esposizione bancaria con interessi del 12, 13 e anche del 15 per cento, la quale vede arrivare la revisione con un anno di ritardo, ha già rimesso, nel frattempo, per interessi passivi quel poco che potrebbe guadagnare da una revisione analitica o parametrica.

Proprio in questi ultimi giorni ho avuto occasione di parlare con parecchie persone che si interessano a questo genere di lavori, cioè con appaltatori e funzionari del Ministero e questa mattina sono stato alla GESCAL dove ho saputo che, in qualche caso, si è proceduto a concedere acconti. Tuttavia, uno dei principali ingegneri della GESCAL addetto a questo settore mi ha domandato come mai non era possibile predisporre una legge semplice che prevedesse aumenti percentuali automatici.

Proprio questa era la proposta che avevo avanzato e che, purtroppo, nessuno ha appoggiato. Ritengo di essere l'unico membro della Commissione che esprimerà voto contrario a questo provvedimento, ma desidero ancora una volta dichiarare che lo faccio solo perchè ritengo che anche queste disposizioni rimarranno senza pratica applicazione, come quelle della legge 23 ottobre 1963, n. 1481.

Fin da questo momento comunico che, fra tre mesi, domanderò in sede di Commissione, o mediante un'interrogazione in Aula, quale applicazione avrà avuto questo provvedimento. Se risulterà esatto quanto io ho affermato, e questa legge si dimostrerà inefficace come la precedente, allora, onorevoli senatori, vi domanderete se era giustificato quanto io sostengo e vi renderete conto di aver solo complicato le cose, suscitando, con questa legge, speranze del tutto illusorie.

P R E S I D E N T E . Desidero brevemente ribattere a quanto detto dal senatore Genco per precisare che rispetto le sue idee, che egli è libero di esporre e sostenere, ma che devo respingere nella maniera più decisa il giudizio di poca serietà che egli ha espresso, in ordine al provvedimento in esame, nei confronti del Ministero dei lavori pubblici e della 7ª Commissione.

G E N C O . Ho detto che noi facciamo una cattiva figura; il che è diverso.

P R E S I D E N T E . Con questa precisazione e dopo aver preso atto che il senatore Genco esprime voto contrario al disegno di legge, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, relativo alla composizione della Commissione consultiva in materia di revisione prezzi » (552)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, relativo alla composizione della Commissione consultiva in materia revisione prezzi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, è sostituito dal seguente:

« È chiamato a far parte della Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle citate Associazioni ».

R E S T A G N O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 552 che è oggi al nostro esame e che riguarda: « Modifica all'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, relativo alla composizione della Commissione consultiva in materia di revisione prezzi » è pervenuto alla nostra Commissione dopo l'approvazione della Commissione permanente lavori pubblici della Camera dei deputati avvenuta nella seduta del 22 aprile 1964.

Il disegno di legge si richiama al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 6 dicembre 1947, n. 1501, che ha per oggetto: « Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » che, particolarmente, all'articolo 4 tratta della costituzione di una Commissione speciale consultiva presso il Ministero dei lavori pubblici con il compito di esaminare i ricorsi sulle revisioni dei prezzi nei casi di contestazione tra stazioni appaltanti ed appaltatori.

In base al citato decreto legislativo numero 1501 la Commissione venne costituita dai rappresentanti degli enti ministeriali di controllo e dalle associazioni di categoria e, particolarmente, dai seguenti componenti:

a) da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un Consigliere di Stato con funzioni di Presidente della Commissione;

b) da un Consigliere della Corte dei conti;

c) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) da quattro ispettori generali del Genio civile;

e) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

g) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici preposto all'Ufficio dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche.

i) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

l) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali fra appaltatori;

m) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali lavoratori;

n) da un rappresentante del servizio per la gestione degli appalti.

Successivamente, dopo un'esperienza di quasi 15 anni, con la legge 10 luglio 1962, n. 908, venne approvato un nuovo articolo sostitutivo dell'articolo 4 della legge n. 1501, con l'intento di inserire nella Commissione « due rappresentanti delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle Associazioni di categoria interessate ».

A seguito dell'ulteriore potenziamento del movimento cooperativo verificatosi nell'ultimo decennio nel settore dell'edilizia, è sembrato opportuno al Governo e al Parlamento di modificare ancora una volta, a distanza di due anni, il suddetto articolo 4 della legge n. 1501, per consentire a tutte le Associazioni nazionali operanti nel campo cooperativo di essere rappresentate ed a tale fine, a cura del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale, è stato presentato al Parlamento il disegno di legge che è oggi al nostro esame e che ha avuto già l'approvazione da parte della Camera dei deputati.

Il testo del nuovo articolo è il seguente:

« È chiamato a far parte della Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle citate Associazioni ».

L'evidente utilità di questa nuova variante mi dispensa dall'aggiungere ulteriori spiegazioni al riguardo e non mi resta che pre-

gare la Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

G A I A N I . Riteniamo che sia molto opportuna la modifica dell'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, in base alla quale si apre la possibilità a tutte le « Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo » (indipendentemente dal colore politico, ma in rapporto all'attività che esse esplicano e purchè siano giuridicamente riconosciute) di essere rappresentate nella Commissione consultiva in materia di revisione prezzi. Il nostro Gruppo, pertanto, voterà a favore del presente disegno di legge.

G I A N C A N E . Il nostro Gruppo dichiara che voterà a favore in quanto, con il disegno di legge in esame, si allarga veramente il potere contrattuale, come oggi si dice, degli operatori in questione attraverso la loro immissione anche in questo organismo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge composto di un articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 18,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari